CODICE DICONDOTTA DEGLI AMMINISTRATORI



CODICE DI CONDOTTA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ASP ASILO SAVOIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

- 1. Nel presente Codice:
- a) l'espressione "ASP" indica l'ASP Asilo Savoia;
- b) l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'ASP Asilo Savoia;
- c) l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'ASP Asilo Savoia;
- d) l'espressione "Consiglieri" indica i membri del Consiglio, compreso il Presidente, dell'ASP Asilo Savoia.

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Codice di condotta individua i doveri di comportamento dei Consiglieri dell'ASP.
- 2. Tali doveri sono ispirati ai più generali doveri di integrità, lealtà, imparzialità e riservatezza cui deve uniformarsi la loro azione, conformemente alla normativa vigente e al Codice Etico, ai compiti ad essa affidati e alla trasparenza delle attività svolte, nonché al dovere, di cui all'articolo 54 della Costituzione, di adempiere le funzioni affidate con disciplina e onore.
- 3. I doveri di comportamento sono applicabili ai Consiglieri a far data dall'entrata in vigore del presente Codice. Per i Consiglieri successivamente nominati, il presente Codice acquista efficacia a partire dalla data del loro insediamento.
- 4. La violazione dei doveri di comportamento contenuti nel presente Codice viene accertata con le modalità e con gli effetti di cui al Titolo V.

TITOLO II IMPARZIALITÁ

Art. 3 - Incompatibilità

1. I Consiglieri presentano ogni anno una dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità previste dalla legislazione vigente tra il mandato di componente del Consiglio e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi a livello europeo, nazionale, regionale e locale, lo svolgimento di incarichi di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Incarichi esterni

- 1. Per la partecipazione a conferenze, convegni e seminari o altre occasioni pubbliche che abbiano ad oggetto le funzioni attribuite e le attività svolte dall'ASP, i Consiglieri non accettano compensi o retribuzioni, salvi i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, ove previsti. Qualora sia comunque stabilito un compenso, questo è devoluto al bilancio dell'ASP, ovvero ad un'attività di beneficenza a scelta del componente.
- 2. I Consiglieri, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità, possono ricoprire, a titolo gratuito, cariche onorarie in fondazioni, associazioni o altri organismi *no profit*, di beneficenza o operanti in campo artistico, educativo e culturale. Non possono assumere un ruolo gestionale negli organismi in

questione. In nessun caso le attività svolte ai sensi del presente comma possono dare luogo a conflitti di interesse.

- 3. Possono essere conferiti ai Consiglieri incarichi a titolo gratuito, coerenti con le funzioni e i compiti dell'ASP, presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, economici e non economici, enti di diritto privato in controllo pubblico. In questi casi l'incarico è autorizzato dal Consiglio.
- 4. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare annualmente tutte le cariche e gli incarichi rivestiti ai sensi dei precedenti commi. Nella comunicazione sono comprese le cariche rivestite dal coniuge, dal convivente e dai parenti e affini entro il secondo grado, qualora tali cariche possano dare luogo a conflitti di interesse con lo svolgimento dei compiti del Consigliere.

Art. 5 - Appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali

- 1. Fatta salva la libertà di iscrizione a partiti politici e a organizzazioni sindacali, i Consiglieri non ostentano in alcun modo la loro appartenenza politica e sindacale.
- 2. E' consentita, previa comunicazione al Presidente e al Consiglio, la partecipazione dei Consiglieri a manifestazioni politiche e sindacali, qualora essa sia destinata a rappresentare l'ASP o ad illustrare le sue funzioni e le attività svolte.

Art. 6 - Partecipazione ad associazioni occulte o segrete

1. Il Consigliere non aderisce ad associazioni che richiedono la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati o sulle attività svolte.

Art. 7 - Interessi finanziari in potenziale conflitto con le funzioni

- 1. I Consiglieri, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, hanno comunque l'obbligo di dichiarare annualmente tutte le attività di carattere economico-commerciale, professionale e di consulenza svolte, personalmente o da parte del coniuge, del convivente e dei parenti e affini entro il secondo grado, che possano determinare conflitto con i doveri attinenti al proprio mandato. In particolare comunicano tutti gli interessi, le quote di capitale e le partecipazioni possedute in attività imprenditoriali, non acquistate in mercati regolamentati.
- 2. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono comunicate al Presidente e pubblicate sul sito dell'ASP.

Art. 8 - Obblighi di astensione

- 1. I Consiglieri, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, hanno l'obbligo di astenersi da ogni decisione su argomenti riguardanti interessi propri, del coniuge, del convivente o dei propri parenti e affini, ovvero di persone che frequentino abitualmente. A tal fine valutano con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile conflitto di interessi. In questi casi, sono tenuti a darne comunicazione al Presidente e ad astenersi da ogni attività, anche di natura istruttoria, relativa a deliberazioni da assumere in Consiglio.
- 2. Nel caso in cui il conflitto di interessi, anche potenziale, riguardi argomenti da trattare in Consiglio, anche in caso di mancata partecipazione alle attività istruttorie, i Consiglieri si astengono dalla discussione e dalla votazione dell'argomento, allontanandosi dalla seduta.

Art. 9 - Obblighi di dichiarazione

1. I Consiglieri presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente tutte le dichiarazioni previste dal presente Codice. La mancata presentazione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere, incomplete, reticenti o tardive costituisce violazione del presente Codice.

TITOLO III CONDOTTA NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 10 - Doveri di operosità e approfondimento delle conoscenze

1. I Consiglieri adempiono alle proprie funzioni con diligenza e operosità, partecipando con assiduità alle sedute del Consiglio, alle attività preparatorie e ai lavori delle commissioni di cui fanno parte e approfondendo le conoscenze nei settori in cui svolgono la propria attività.

Art. 11 - Modalità di impiego delle risorse dell'amministrazione

1. I Consiglieri curano che i mezzi, le dotazioni e le risorse d'ufficio siano utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali e secondo canoni di economicità.

Art. 12 - Integrità

- 1. I Consiglieri non utilizzano la propria carica o le informazioni acquisite per perseguire fini o conseguire benefici privati, né si avvalgono della posizione che ricoprono nell'ASP per ottenere utilità.
- 2. I Consiglieri sono tenuti a comunicare al Consiglio tutte le condotte intese a condizionare impropriamente i loro comportamenti e le loro decisioni.

Art. 13 - Regali e altre utilità

- 1. I Consiglieri non accettano, in nessuna circostanza, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico, ad eccezione dei regali d'uso, purché di modico valore, così come determinato dalla normativa vigente, dal Codice Etico e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASP.
- 2. I Consiglieri possono accettare, per conto dell'ASP e salvo l'immediato trasferimento al suo patrimonio, regali, di natura non pecuniaria, ricevuti in occasione di missioni e viaggi, nazionali e internazionali, compiuti in rappresentanza dell'ASP. Il Consiglio delibera sulla migliore utilizzazione dei beni in tal modo acquisiti nel patrimonio dell'Autorità.

Art.14 - Riservatezza

1. I Consiglieri non rilasciano ad alcuno informazioni su provvedimenti dell'ASP prima che questi siano formalmente deliberati.

Art. 15 - Comportamento nei confronti del personale dipendente

1. Il Presidente e i Consiglieri ispirano il proprio comportamento nei confronti dei dipendenti, incluso il personale dirigenziale, ai canoni di collaborazione e imparzialità, valorizzandone la competenza professionale.

Art. 16 - Rapporti con i cittadini e i soggetti che interloquiscono con l'ASP

1. I Consiglieri non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso l'ASP, rapporti tali da compromettere la loro indipendenza di giudizio, anche sotto il profilo dell'apparenza esterna.

- 2. Nei rapporti con i cittadini e con i soggetti che a vario titolo interloquiscono con l'ASP i Consiglieri tengono un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respingono ogni pressione, segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sui tempi e sui modi di decisione dell'ASP.
- 3. I doveri del presente articolo non si applicano ad incontri occasionali con gli stakeholder in incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio. Qualora, in occasione di tali incontri, sia posta l'esigenza di rappresentare interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali attribuite all'ASP, il Presidente e i Consiglieri fissano l'incontro, ovvero invitano tali soggetti a richiedere un incontro con un dirigente dell'Autorità.

TITOLO IV CONDOTTA NELLA VITA SOCIALE E PRIVATA

Art. 17 - Rapporti col pubblico, con gli organi di stampa e altri mezzi di informazione

- 1. Il Presidente esprime all'esterno la posizione dell'ASP e assume ogni iniziativa utile al fine di garantire l'univocità e la coerenza delle posizioni dell'ASP medesima. I Consiglieri rispondono alle richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa, radiotelevisivi o telematici sulle attività del Consiglio, informandone preventivamente il Presidente.
- 2. In nessun caso i Consiglieri possono rilasciare dichiarazioni contrastanti con quanto deciso in Consiglio, né rivelare il contenuto delle discussioni intercorse durante le sedute.

Art. 18 - Comportamenti nella vita sociale

- 1. Nella vita sociale e nei comportamenti privati i Consiglieri ispirano la loro azione ai principi della correttezza, sobrietà, integrità.
- 2. I Consiglieri evitano comportamenti che possano pregiudicare la loro immagine di integrità e imparzialità.
- 3. I Consiglieri evitano comportamenti che possano pregiudicare l'immagine dell'ASP.

TITOLO V APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 19 - Comitato dei garanti

- 1.L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Codice è devoluta al Comitato Etico istituito dal Codice Etico, che svolge compiti consultivi e di accertamento, in totale autonomia di giudizio.
- 2. L'incarico di componente del Comitato non può essere conferito a coloro che svolgano, o abbiano svolto nell'anno precedente al conferimento, incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali a livello europeo, nazionale, regionale e locale, incarichi in altri uffici pubblici di qualsiasi natura ovvero incarichi in enti di diritto privato che abbiano intrattenuto rapporti contrattuali con l'ASP.
- 3. L'incarico di componente del Comitato Etico è gratuito, salvi i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e allo svolgimento delle attività.

Art. 20 - Compiti del Comitato per l'accertamento delle violazioni del presente Codice

- 1. Il Comitato Etico nell'ambito dello svolgimento delle competenze attinenti al presente Codice:
- a) dà pareri su tutte le questioni relative all'interpretazione del presente Codice, su richiesta del Presidente o del Consiglio;
- b) riceve dal Presidente le segnalazioni di comportamenti tenuti da singoli Consiglieri che possano costituire violazione dei doveri contenuti nel presente Codice;
- c) riceve dal Consiglio, con il voto favorevole di almeno tre consiglieri, le segnalazioni di comportamenti tenuti dal Presidente che possano costituire violazione dei doveri contenuti nel presente Codice;
- d) accerta i comportamenti segnalati, esercitando tutti i necessari poteri istruttori, potendo disporre ispezioni, audizioni, accertamenti e richieste documentali;
- e) valuta la gravità delle violazioni accertate e riferisce con propria relazione al Consiglio.

Art. 21 - Accertamenti del Comitato e loro conseguenze

- 1. Le relazioni approvate dal Comitato sono immediatamente trasmesse al Consiglio, che ne prende atto e adotta le conseguenti deliberazioni.
- 2. Le relazioni di cui al comma precedente sono atti riservati, fino alla data di trattazione della questione in Consiglio.
- 3. Alle votazioni con le quali si adottano le deliberazioni di cui al presente articolo non partecipa l'interessato.
- 4. Nei casi di particolare gravità il Consiglio può deliberare che gli atti adottati sulla base degli accertamenti del Comitato siano pubblicati sul sito dell'ASP, accompagnati dalla relazione del Comitato.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'ASP.